

Codice A1702A

D.D. 15 maggio 2017, n. 427

**D.D. n. 29 del 16.01.2017 di concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Salbertrand" (TO).  
Annullamento.**

Visto l'art. 16 della L. 157/1992 in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;

visto l'art. 1, comma 2 dei "Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie" approvati con D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. secondo il quale il Settore regionale Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura può autorizzare l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V. entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e:

- sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);
- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.);

vista la Determinazione dirigenziale n. 29 del 16.01.2017 con la quale, su istanza 28.06.2016, prot. n. 27879/A1702A del Signor Giulio TABLINO, è stata autorizzata - a decorrere dal 01.02.2017 e fino al 31.01.2026 - l'istituzione a favore dello stesso Signor TABLINO dell'azienda faunistico-venatoria "Salbertrand", avente superficie totale di ettari 1590.28 ricadente nel comune di Salbertrand, zona faunistica delle Alpi della Città Metropolitana di Torino, per l'area delimitata nella planimetria agli atti;

visto il ricorso al TAR Piemonte proposto dal CATO2 (R.G. n. 187/2017), nonché quello proposto dai CA TO2 e CA TO3 (R.G. n. 244/2017) contro la Regione Piemonte, il Comune di Salbertrand ed il concessionario, Signor Giulio TABLINO, per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della citata Determinazione dirigenziale n. 29 del 16.01.2017 nonché della deliberazione della Giunta comunale di Salbertrand n. 43 del 12.12.2016;

vista l'ordinanza del TAR-Piemonte, Sezione II, n. 155 del 12.04.2017 con la quale il medesimo giudice amministrativo ha sospeso la determinazione regionale impugnata rilevando come "*i ricorsi paiono assistiti dal prescritto fumus boni iuris con particolare riferimento alla circostanza che <i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistiche-venatorie> prescrivono che la domanda volta alla istituzione dell'azienda <deve essere corredata dai seguenti documenti...> dichiarazione attestante ... <il possesso delle convenzioni con i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni di cui all'elenco nominativo previsto al punto 1) per conferire i terreni ai fini dell'esercizio venatorio all'A.F.V>.*" e come invece, "*al momento del rilascio della concessione (gennaio 2017) ed ancor prima della domanda, l'istante non fosse in possesso di alcuna concessione relativamente ai terreni di proprietà comunale, costituenti la maggior parte del territorio dell'AFV*" ;

vista la nota del Settore Avvocatura 08.05.2017 prot. n. 18227/A1702A, con la quale, nel trasmettere al Settore scrivente l'ordinanza notificata, si rilevava l'opportunità, alla luce dei rilievi mossi dal TAR - Piemonte all'operato dell'amministrazione, di procedere all'annullamento della determinazione dirigenziale impugnata;

ritenuto pertanto opportuno annullare la Determinazione dirigenziale n. 29 del 16.01.2017 con la quale è stata autorizzata a favore del Signor Giulio TABLINO l'istituzione dell'azienda faunistico-

venatoria denominata “Salbertrand” di ettari 1590.28, ricadente nel comune di Salbertrand, zona faunistica delle Alpi della Città Metropolitana di Torino;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione””;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

#### *determina*

di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, la Determinazione dirigenziale n. 29 del 16.01.2017 con la quale è stata autorizzata a favore del Signor Giulio TABLINO l’istituzione - a decorrere dal 01.02.2017 e fino al 31.01.2026 - dell’azienda faunistico-venatoria denominata “Salbertrand” di ettari 1590.28, ricadente nel comune di Salbertrand, zona faunistica delle Alpi della Città Metropolitana di Torino.

Il concessionario è tenuto a rimuovere le tabelle perimetrali di individuazione dei confini aziendali entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 4 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Città Metropolitana di Torino, al CA TO2 e al CA TO3.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. Paolo BALOCCO-